

PROTOCOLLO D'INTESA

tra

L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA, C.F. n. 00754150100, rappresentata dal Rettore pro-tempore Prof. Giacomo Deferrari nato a Genova il 12/08/1940, domiciliato per il presente atto presso la sede dell'ente in Genova, Via Balbi 5, ed autorizzato alla stipulazione del presente atto dal Consiglio di Amministrazione con delibera del 14.4.2011, nel seguito indicata come "Ateneo",

e


CONFSERVIZI CISPES LIGURIA, C.F. 80104480100, rappresentata dal Presidente pro-tempore Sig. Enrico Sassi, nato a La Spezia il 30/12/1957, domiciliato per il presente atto presso la sede di Confservizi Cispes Liguria in Genova, Via Peschiera 16, ed autorizzato alla stipulazione del presente atto dalla Giunta esecutiva con delibera del 7 aprile 2011 nel seguito indicata come "Confservizi",

(qui di seguito denominate singolarmente anche "Parte" e congiuntamente anche "Parti")

Premesso che

- a) Confservizi, associazione regionale ligure delle Imprese e degli Enti di gestione dei servizi pubblici locali, ai sensi dell'art. 3 del proprio Statuto, svolge opera di servizio, ricerca e supporto istituzionale, legale e normativo, tecnico-scientifico, economico-finanziario alle imprese ed agli Enti associati partecipando allo scopo anche a società e/o stipulando contratti e convenzioni;
- b) l'art. 26 del Regolamento d'Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità prevede che l'Università, nell'esercizio della sua autonomia negoziale, pone in essere tutti i negozi necessari e/o opportuni per il miglior conseguimento delle sue finalità istituzionali ed in particolare atti unilaterali, contratti e convenzioni;
- c) L'Ateneo e Confservizi intendono instaurare un rapporto stabile di collaborazione, nel quale le attività di studio e ricerca condotte dall'Ateneo possano integrare, con l'utilizzo di risorse qualificate e strumenti adeguati, le corrispondenti attività sviluppate dalle aziende associate a Confservizi;
- d) Le Aziende aderenti a Confservizi potranno contribuire all'attività didattica dell'Ateneo in termini sia di disponibilità dei propri dipendenti e del proprio know how, sia di strutture per eventuali tirocini, ecc., e favorire attività didattiche integrative a compendio della formazione accademico-professionale degli studenti anche al fine di fornire loro l'opportunità di una migliore conoscenza del mercato del lavoro;
- e) Allo scopo di rendere disponibili al contesto produttivo operatori particolarmente qualificati, Confservizi è interessata a collaborare con l'Ateneo al fine di promuovere dottorati di ricerca nel campo delle aziende di public utilities.

**Tutto ciò premesso,
si conviene e si stipula quanto segue**



Art. 1 – Premesse

1. Le premesse al presente Protocollo d'intesa costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso.

Articolo 2 – Finalità


1. L'Ateneo e Confservizi si propongono di conseguire uno stretto collegamento tra la realtà accademica e quella imprenditoriale, attuando forme di collaborazione per quanto riguarda studi e ricerche specifiche, formazione, didattica e consulenze di carattere scientifico su questioni particolari.
2. Le varie attività saranno di volta in volta definite mediante la stipula di appositi accordi e/o contratti stipulati con le strutture universitarie, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e nel rispetto del presente Protocollo d'intesa.

Articolo 3 - Oggetto della collaborazione per attività di ricerca e consulenza

1. L'Ateneo e Confservizi favoriranno la collaborazione reciproca in attività di ricerca e consulenza nei settori rappresentati da Confservizi; tali collaborazioni potranno svolgersi nelle forme seguenti:
 - consulenze tecnico-scientifiche focalizzate su temi specifici o relativi a problemi contingenti;
 - attività di studi e ricerche;
 - commesse di ricerca affidate da Confservizi all'Ateneo;
 - partecipazione congiunta a programmi di ricerca nazionali e/o internazionali.

Articolo 4 - Oggetto della collaborazione per attività di didattica e formazione

1. Confservizi dichiara la propria disponibilità a offrire all'Ateneo, attraverso opportuni accordi, il supporto per attività didattiche integrative, anche attraverso le aziende ad essa associate, quali:
 - il supporto allo svolgimento di tesi, progetti ed elaborati di laurea;
 - la collaborazione allo svolgimento di esercitazioni didattiche inerenti le attività svolte dalle aziende proprie associate;
 - l'organizzazione di visite e tirocini formativi e di orientamento indirizzati agli studenti;
 - l'organizzazione di conferenze, dibattiti e seminari relativi ad ambiti di comune interesse.
2. Le attività di tirocinio formativo e di orientamento di cui alla L. 196/97, verranno regolate da apposita convenzione redatta ai sensi del D.M. 142/98.
3. Confservizi è inoltre disponibile, a seguito di specifici accordi, a:
 - mettere a disposizione dell'Ateneo strutture per lo svolgimento di attività di ricerca nell'ambito dei corsi di Dottorato;
 - finanziare posti aggiuntivi di Dottorato con programmi di ricerca nel campo delle public utilities;
 - finanziare borse di studio e/o assegni di ricerca.
4. L'Ateneo, tramite il proprio personale interessato e con l'accordo dei Responsabili delle strutture, si impegna a:
 - consentire al personale di Confservizi e al personale delle aziende associate di accedere alle biblioteche di Ateneo per consultare libri e letteratura scientifica ivi disponibili;
 - sottoporre agli studenti interessati argomenti per monografie e tesi di laurea su temi di interesse di Confservizi.
5. Confservizi, anche per il tramite delle aziende associate, e l'Ateneo dichiarano il proprio interesse a collaborare congiuntamente ed eventualmente con terze parti nel quadro della sperimentazione di forme didattiche innovative, sui seguenti temi:



- realizzazione di corsi universitari;
 - realizzazione di corsi di aggiornamento e riqualificazione per ingegneri e/o architetti;
 - realizzazione di corsi di perfezionamento, di aggiornamento professionale e di formazione permanente per neolaureati;
 - realizzazione e attivazione di Master universitari;
 - preparazione e svolgimento di corsi e/o seminari su tematiche di avanguardia.
6. Potrà essere inoltre prevista la partecipazione di dipendenti di Confservizi, nell'ambito delle aziende alla stessa associate, e del personale dell'Ateneo a corsi di formazione organizzati rispettivamente dai due enti, ivi compresi, per quanto riguarda l'Ateneo, eventuali corsi di perfezionamento e di formazione e corsi per master universitari.

Articolo 5 – Referenti

1. L'Ateneo indica quale proprio referente e responsabile del presente Protocollo il Prof. Francesco Tomasinelli, Prorettore con delega per l'edilizia universitaria e il patrimonio, associato, Settore ICAR/11 – Produzione edilizia, afferente al Dipartimento di Ingegneria della produzione, termoenergetica e modelli matematici.
2. Confservizi indica quale proprio referente e responsabile del presente Protocollo, il Prof. Vladimiro Augusti, Amministratore Unico dell'Azienda regionale territoriale per l'edilizia.

Articolo 6 - Durata e rinnovo


1. Il presente Protocollo ha durata di tre anni a partire dalla data di stipula dello stesso e potrà essere rinnovato alla scadenza per pari periodo tramite scambio di lettera fra le Parti.
2. L'eventuale disdetta di una delle Parti dovrà essere comunicata all'altra Parte con lettera raccomandata, con un preavviso di almeno sei mesi.
3. E' fatta salva la garanzia dell'ultimazione delle attività in corso al momento della scadenza del presente Protocollo.
4. Al termine del presente Protocollo le Parti redigono congiuntamente una relazione valutativa sull'attività svolta e sui risultati raggiunti; in caso di proroga o rinnovo, a questa si aggiunge un programma sui futuri obiettivi da conseguire.

Art. 7- Recesso o scioglimento

1. Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dal presente Protocollo ovvero di scioglierlo consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare con raccomandata A.R..
2. Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso.
3. Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l'avvenire e non incidono sulla parte di Protocollo già eseguita.
4. In caso di recesso unilaterale o di scioglimento le Parti concordano fin d'ora, comunque, di portare a conclusione le attività in corso e i singoli accordi e/o contratti già stipulati alla data di estinzione del Protocollo, salvo quanto eventualmente diversamente disposto negli stessi.

Art. 8 - Oneri finanziari

1. Il presente Protocollo non comporta oneri finanziari a carico delle Parti. Gli eventuali oneri saranno determinati nei singoli accordi e/o contratti che individueranno la/e struttura/e organizzativa/e di ciascuna Parte alla quale/alle quali detti oneri saranno imputati, previa verifica della sussistenza e disponibilità dei corrispondenti fondi.



Articolo 9 - Accesso alle strutture ed utilizzo di attrezzature

1. Qualora si rendesse necessario, Confservizi consentirà al personale e agli studenti dell'Ateneo, incaricati dello svolgimento delle attività oggetto del presente Protocollo, l'accesso alle proprie strutture e/o alle strutture delle aziende dalla stessa rappresentate, concordandone preventivamente tempi e modi, nonché l'utilizzo eventuale di proprie attrezzature, nel rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti vigenti nelle stesse ed in conformità con le norme di protezione, di sicurezza e sanitarie ivi applicate.
2. Allo stesso modo e alle medesime condizioni l'Ateneo consentirà al personale di Confservizi incaricato dello svolgimento delle attività oggetto del presente Protocollo, l'accesso alle proprie strutture.
3. Il personale di ciascuna Parte contraente non potrà utilizzare le attrezzature di cui dispone l'altra Parte senza preventiva autorizzazione dei soggetti responsabili.

Art. 10 - Coperture assicurative

1. L'Università dà atto che il personale universitario e gli studenti che svolgeranno le attività oggetto del presente Protocollo presso i locali di Confservizi e le strutture delle aziende dalla stessa rappresentate, sono in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa per infortuni-morte-malattia professionale-danno biologico e responsabilità civile verso terzi.
2. Confservizi garantisce analoga copertura assicurativa al proprio personale eventualmente impegnato nello svolgimento delle attività connesse con il presente Protocollo presso i locali dell'Ateneo.
3. Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, ad integrare le coperture assicurative di cui ai precedenti commi con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate.

Art. 11 – Sicurezza

1. Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, di cui al D.lgs. 9.4.2008, n. 81 integrato con il D. lgs. 3.8.2009, n. 106, si stabilisce che le Parti assumono tutti gli oneri relativi all'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti dei soggetti ospitati nelle strutture presso cui si svolgeranno le attività oggetto del presente Protocollo.

Art. 12 - Utilizzazione scientifica e divulgazione dei risultati

1. I risultati scaturenti dalle prestazioni effettuate nell'ambito del presente Protocollo, qualora non tutelabili attraverso privative industriali, potranno essere liberamente utilizzati e divulgati dalle Parti, quando non diversamente previsto negli accordi e/o contratti relativi alla prestazione stessa.
2. Nel caso invece di risultati brevettabili o tutelabili attraverso altre forme di privativa industriale, all'Ateneo sarà di norma garantita, da apposite clausole inserite nei singoli accordi e/o contratti, la titolarità dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale di risultati brevettabili derivanti dalle prestazioni.



3. Tuttavia, qualora gli accordi e/o contratti prevedano che Confservizi sia contitolare dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale, la stessa si impegna a concedere all'Ateneo il diritto di utilizzare a titolo gratuito le informazioni relative alle invenzioni per pubblicazioni a scopo scientifico e per attività di ricerca interna, fatti salvi comunque i tempi necessari per il deposito del brevetto.

4. L'Ateneo e Confservizi si impegnano, ciascuna per i propri rapporti di competenza, ad assicurare che tutti i soggetti coinvolti nei progetti scientifici collaborativi oggetto del presente Protocollo dichiarino espressamente la reciproca collaborazione nelle pubblicazioni scientifiche e ne diano adeguato risalto in tutte le comunicazioni verso l'esterno: in particolare attraverso pubblicazioni scientifiche congiunte, partecipazioni congressuali e azioni divulgative e di formazione risultanti da tali attività.

Articolo 13 - Utilizzo dei segni distintivi delle Parti

1. La collaborazione di cui al presente Protocollo non conferisce alle Parti alcun diritto di usare per scopi pubblicitari, o per qualsiasi altra attività promozionale, alcun nome, marchio, o altra designazione dell'altra Parte (incluse abbreviazioni).

Articolo 14 – Riservatezza

1. Le Parti riconoscono il carattere riservato di qualsiasi informazione confidenziale scambiata in esecuzione del presente accordo e conseguentemente si impegnano a:

- non rivelare a terzi, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente in qualsivoglia forma, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall'altra Parte;
- non utilizzare né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall'altra Parte per fini diversi da quanto previsto dal presente accordo.

2. Le Parti si impegnano a segnalare, di volta in volta, le informazioni da considerarsi confidenziali, la cui eventuale divulgazione dovrà essere autorizzata per iscritto.

3. Le informazioni confidenziali verranno comunicate unicamente a coloro che oggettivamente necessitano di acquisirne conoscenza per gli scopi della presente collaborazione e che abbiano a loro volta previamente assunto un obbligo di riservatezza conforme alle previsioni del presente accordo.


4. Le Parti si danno reciprocamente atto che in nessun caso potranno essere considerate informazioni confidenziali quelle informazioni per le quali possa essere fornita prova che, al momento della comunicazione, siano generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore, o lo diventino successivamente, per scelta del titolare, senza che la Parte che ne è venuta a conoscenza abbia violato il presente accordo.

Art. 15 - Trattamento dei dati personali

1. Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività riconducibili al presente Protocollo e ai relativi accordi e/o contratti, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D. Lgs. 30.6.2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii.

2. Il Titolare del trattamento dei dati personali per l'Ateneo è il Rettore; i responsabili per il trattamento degli stessi sono i responsabili delle strutture universitarie nominati con provvedimento rettorale.

Il Titolare del trattamento dei dati personali per Confservizi è il Presidente dell'Associazione, responsabile per il trattamento degli stessi il Direttore dell'Associazione.



Articolo 16 – Controversie

1. Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione del presente Protocollo e dei relativi accordi e/o contratti.
2. Nel caso in cui non si raggiungesse con tale spirito un accordo, le Parti indicano esclusivamente il foro di Genova quale foro competente per qualunque controversia inerente la validità, l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione del presente Protocollo.

Articolo 17 - Registrazione e spese

1. Il presente Protocollo, si compone di n. 6 fogli, viene redatta in n. 2 esemplari, ed è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, primo comma D.P.R. 26.4.1986, n. 131 ed art. 4, Tariffa Parte Seconda allegata al medesimo decreto. Tutte le relative spese, compreso il bollo, sono a carico di Confservizi.

Articolo 18 – Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Protocollo, restano ferme le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, in quanto compatibili.

Letto, confermato e sottoscritto.

Genova, 8 giugno 2011

**PER L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA
IL RETTORE**

(Prof. Giacomo Deferrari)



**PER CONFSERVIZI CISPES LIGURIA
IL PRESIDENTE**

(Sig. Enrico Sassi)

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Enrico Sassi', written over a horizontal line.